


# P24026

## LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

*Il ruolo del giudice: ammissione,  
omologa, vigilanza*

*Pier Paolo Lanni*

# SSM



## SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 1. I CONTROLLI IN RITO

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Art. 68

*1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore*

- ❖ **Il ricorso deve essere sottoscritto dal debitore o è sufficiente il ricorso depositato dal gestore?**
- ❖ **Nel caso in cui si ritenga necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte del debitore come viene depositato e cosa viene depositato telematicamente come atto introduttivo del procedimento?**
- ❖ **E' ammissibile il deposito del ricorso da parte del difensore?**
- ❖ **Come va tratta il compenso del difensore? E in caso di ammissione al gratuito patrocinio?**
- ❖ **È richiesta la presentazione di un piano distinto dal ricorso contenente la domanda?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 1. I CONTROLLI IN RITO

### MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA

- **E' ipotizzabile una pubblicazione del ricorso prima del decreto di apertura secondo lo schema previsto dall'art. 40?**
- **Il PM è parte necessaria della procedura ai sensi dell'art. 38 e il ricorso gli deve essere comunicato al momento della presentazione al fine di consentire la sua partecipazione, quanto meno in fase di omologa, e il suo controllo in fase esecutiva?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 1. I CONTROLLI IN RITO

### COMPETENZA

#### Art. 68

*1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.*

#### Art. 66

*4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.*

- ❖ **Trovano applicazione gli artt. 28, 29 e 30 in forza del richiamo dell'art. 68, comma 2, in caso di trasferimento della residenza del consumatore?**
- ❖ **In caso di più familiari con indebitamento di origine comune, ma residenti in diverse circoscrizioni, è possibile la presentazione di un ricorso unitario? Se sì, come si applica l'art. 66 comma 4? La competenza appartiene al giudice adito per primo”?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 2. IL CONTROLLO SUGLI ALLEGATI

### Art. 68

*2. La domanda e' corredata dell'elenco:*

*a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*

*b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*

*c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*

*d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*

*e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

- ❖ **Cosa deve depositare il ricorrente, se non ha presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni?**
- ❖ **Cosa si deve intendere per atti di straordinaria amministrazione?**
- ❖ **Cosa si intende per nucleo familiare?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 3. IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DI CONSUMATORE

### Art. 2

#### *1. Ai fini del presente codice si intende per:*

*e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*

- ❖ **Come ci si deve regolare in caso di indebitamento misto?**
- ❖ **In questo caso è possibile la presentazione di una proposta limitata ai crediti di diversi da quelli sociali e professionali?**
- ❖ **Quando il fideiussore per debiti sociali si può considerare consumatore?**
- ❖ **Quando la partecipazione in una società si considera rilevante al fine di escludere la qualifica di consumatore?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 4. IL CONTROLLO SULLE CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

### Art. 69

*1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*

*2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*

- ❖ **La meritevolezza è una condizione di ammissibilità o di omologa?**
- ❖ **Sono rilevanti ai fini della meritevolezza gli atti dispositivi compiuti prima del quinquennio anteriore alla domanda?**
- ❖ **L'art. 69 deve essere interpretato alla luce dell'art. 23 della Direttiva n. 1063/19?**
- ❖ **Qual è il rapporto tra le previsioni contenute nei due commi?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 5. IL CONTROLLO SULLE REGOLE DISTRIBUTIVE PREVISTE NELLA PROPOSTA E SULLA SUA FATTIBILITA'

### Art. 67

*1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma*

*4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

*5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.*

### Art. 70

*1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.*

*7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.*

*9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.*

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 5. IL CONTROLLO SULLE REGOLE DISTRIBUTIVE PREVISTE NELLA PROPOSTA E SULLA SUA FATTIBILITA'

- ❖ La proposta deve contenere un qualche soddisfacimento di tutte le categorie di creditori?
- ❖ Il rispetto delle condizioni di falcidia dei creditori privilegiati è condizione di ammissibilità o di omologa (subordinatamente alla contestazione)?
- ❖ E' possibile la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati? E se sì, a quali condizioni?
- ❖ In quale misura la durata del piano incide sull'ammissibilità e la fattibilità del piano?
- ❖ E' possibile escludere la liquidazione di alcuni beni da patrimonio del debitore?
- ❖ E' possibile prevedere la reviviscenza del pagamento rateale del mutuo ipotecario sulla casa di abitazione, già risolto?
- ❖ La verifica di fattibilità deve essere condotta in sede di ammissione o solo in sede di omologa?
- ❖ E' possibile un controllo del giudice sui crediti che il ricorrente espone nella proposta in funzione di tutela del consumatore? Più precisamente, il principio di effettività della tutela del consumatore impone al giudice di valutare la validità delle clausole abusive che abbiano contribuito alla determinazione dei singoli crediti?

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 6. IL CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DELL'OCC

### Art. 68

*2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:*

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

*3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*

- ❖ **Nella relazione l'OCC deve prendere posizione sulla fattibilità?**
- ❖ **Nella relazione l'OCC deve già prendere posizione sulla soddisfazione che riceverebbero i creditori nella procedura di liquidazione controllata?**
- ❖ **L'OCC deve depositare con la relazione il preventivo concordato per il compenso?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 7. POTERI E DOVERI DI INTERLOCUZIONE IN CASO DI CRITICITA'

- ❖ Il giudice può assegnare un termine per integrazioni e modificazioni della proposta, del piano e della relazione dell'OCC, secondo lo schema ricavabile dall'art. 47 comma 4?
- ❖ E possibile o necessaria (ad esempio con riferimento alle misure protettive e cautelari) un'interlocuzione con i creditori prima dell'apertura

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 8. IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' O AMMISSIONE

### Art. 70

*1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.*

*2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.*

*3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.*

*4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.*

- ❖ **Il decreto di inammissibilità è impugnabile? Dinanzi a quale giudice?**
- ❖ **Nel decreto di apertura può o deve essere disposto l'oscuramento di dati sensibili?**
- ❖ **E' opportuno disporre la comunicazione anche della relazione particolareggiata dell'OCC?**
- ❖ **Quali sono le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio?**
- ❖ **Il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione può essere disposto d'ufficio?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI AMMISSIONE

## 8. IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' O AMMISSIONE

### MODELLO DI DISPOSITIVO DEL DECRETO DI APERTURA

- 1) dispone che l'OCC provveda a pubblicare la proposta e il piano sul sito web del Tribunale e sull'area web del Ministero della giustizia (con oscuramento dei seguenti dati sensibili.....) e a comunicarli (unitamente alla propria relazione particolareggiata) ai creditori, entro trenta giorni, con l'invito agli stessi di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e l'avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 2) dispone che l'OCC, con la comunicazione indicata nel punto precedente, avverta i creditori che, entro 20 giorni dalla comunicazione stessa, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
- 3) dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel punto precedente depositi le ricevute di comunicazioni ai creditori e, nel caso in cui sia pervenute osservazioni, ma dopo aver sentito il debitore, una relazione con presa di posizione sulle osservazioni stesse ed eventuali proposte di modifiche del piano provenienti da debitore;
- 4) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata...e il divieto di azioni esecutive o cautelari su patrimonio del debitore...(altre misure e divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione)

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA IN PENDENZA DEL RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

## Art. 271

*1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.*

*2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55*

- **Ai fini della concessione del termine è necessaria la formulazione di una proposta, con riserva di integrazione, o è sufficiente la dichiarazione della volontà di ricorrere allo strumento?**
- **Quanto può essere lungo il termine assegnato ai sensi del primo comma?**
- **Si applicano in questa fase gli artt. 54 e 55, in quanto compatibili?**
- **La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per liquidazione controllata deve essere pronunciata all'esito dell'apertura o dell'omologa o alla verifica dell'esecuzione del piano?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE TRA L'APERTURA E L'OMOLOGA

## Art. 70

*5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.*

- ❖ **E' possibile la concessione di misure protettive, non richieste in precedenza, tra l'apertura e l'omologa?**
- ❖ **E possibile l'autorizzazione all'esecuzione anticipata di un atto del piano in caso di urgenza, secondo lo schema previsto dall'art. 94?**

## IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI OMOLOGA

### Art. 70

*7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.*

*8. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.*

*9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.*

*10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.*

*11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.*

*12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.*

## **IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI OMOLOGA**

- ❖ **Il giudizio di convenienza consente di superare le regole di falcidia e di moratoria?**
- ❖ **Come si effettua il giudizio di convenienza tra importo minore in tempo minore proposto dal piano e importo maggiore in tempo maggiore in caso di liquidazione controllata?**
- ❖ **Come si effettua il giudizio di convenienza nell'ipotesi in cui il piano preveda la prosecuzione del mutuo rispetto all'abitazione principale?**
- ❖ **Come si gestisce a livello procedimentale il rapporto tra creditori e debitore sulle osservazioni?**
- ❖ **Come si gestisce a livello procedimentale l'istanza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 10?**

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI ESECUZIONE

## Art. 71

- 1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.*
- 2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.*
- 3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 70, comma 1.*
- 4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.*
- 5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.*
- 6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC*

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI ESECUZIONE

## **Art. 72**

- 1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.*
- 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.*
- 3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.*
- 4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.*
- 5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.*
- 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.*

# IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI ESECUZIONE

- ❖ Deve essere prevista l'apertura di un conto corrente della procedura?
- ❖ Deve essere applicata la disciplina dei piani di riparto delle altre procedure concorsuali?
- ❖ La regola dell'inefficacia dei pagamenti previsti dal comma 3 riguarda i crediti anteriori in base al piano o in base alle regole distributive? Il momento rilevante per l'inefficacia è la pubblicazione del decreto di ammissione o il deposito del ricorso?
- ❖ Come avviene il rispetto delle regole competitive nella fase esecutiva del piano?
- ❖ Cosa si deve intendere per stima condivisa?
- ❖ Cosa succede se il debitore non libera l'immobile a seguito della vendita?
- ❖ Le relazioni periodiche devono essere comunicate ai creditori? Vi deve essere un contraddittorio sulla relazione finale;
- ❖ E' possibile la liquidazione di acconti in favore dell'OCC?
- ❖ L'art. 16 DM 202/14, nella parte in cui parametrizza il compenso all'attivo realizzato è legittimo?
- ❖ Come avviene la gestione procedimentale della fase di revoca?

## MODELLO DI DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA

1. omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ...;
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro 48 ore sul sito web del Tribunale di ..... e sull'area web del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei seguenti dati sensibili....., con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica;
3. dispone la trascrizione della sentenza....;
4. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (*inserire i riferimenti ad eventuali piani di riparto e alle eventuali procedure competitive sulla base di stime condivise*);
5. dispone che il ricorrente provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura (*eventuale*);
6. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ove necessario;
7. dispone che, il debitore, in corrispondenza dei singoli pagamenti provveda ad accontonare un importo percentuale calcolato sul compenso in astratto dovuto all'OCC sulla base del preventivo;

## IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI OMOLOGA

## IL RUOLO DEL GIUDICE IN FASE DI OMOLOGA

8. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire da....) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
9. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
10. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
11. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni;
12. dispone che il gestore della crisi provveda all'esito a depositare l'istanza di liquidazione del compenso;